



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE QUARTA

Ric. n. 9739/2023 R.G.

Atto di motivi aggiunti

Per il Dott. Guglielmo PANGRAZI (C.F. PNGGLL95C15A345R), in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante *p.t.* della Costa di Maggio S.r.l. (C.F. e P.Iva 02152460669), con sede in Fontecchio (AQ), Via del Rio s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Colagrande (C.F. CLGRRT68T28A345B - fax: 06/8080731 - p.e.c.: *roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it*) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Liegi n. 35/b, nonché digitalmente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata *roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it*, come da rinnovate procure allegate in calce;

contro: - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE e UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 (d'ora in avanti per brevità anche solo il "Commissario straordinario"); - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CABINA DI COORDINAMENTO INTEGRATA FONDO COMPLEMENTARE SISMA 2009 E 2016; - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE SISMA 2009 (Avvocatura Generale dello Stato);

nonché contro AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA– INVITALIA S.p.A. (Avv.ti Marco Martinelli e Giulia De Paolis);

e nei confronti di: - Gabriele IOVENITTI (Avv. Fausto Corti); - Barbara PINCIOTTI (n.c.); - Francesco MARTINELLI (n.c.); - CONSULENZE GLOBALI S.r.l.s. (n.c.);

sull'epigrafato ricorso già proposto

per l'annullamento

della ordinanza del Commissario straordinario n. 49 del 29.4.2023, recante “Approvazione degli Elenchi di interventi di cui all'Allegato n. 1, articolo 9, comma 4, e articolo 9, comma 6, dell'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, “BANDO B1.3.A” “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a)” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”, limitatamente alla parte in cui dispone/approva l’esclusione della (ovvero comunque non ricomprende la) domanda prot. n. SSIB13A0000906 presentata il 4.11.2022 dal Dott. Guglielmo Pangrazi dall’elenco denominato “B1.3.a) Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo”, inserendola invero nel diverso elenco denominato “B1.3.a) Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo – Non in graduatoria”; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ivi comprese, oltre ai predetti elenchi impugnati *in parte qua*, (i) la nota di Invitalia S.p.a. del 30.1.2023 recante “comunicazione motivi ostativi all’accoglimento della domanda” presentata dal Dott. Pangrazi, (ii) la nota di Invitalia S.p.a. prot. n. 188629 del 27.6.2023 recante “provvedimento di non concessione” e (iii) il provvedimento formale di non accoglimento della domanda e/o di non ammissione al finanziamento ai sensi dell’art. 9, co. 4, del bando, di contenuto ed estremi ignoti, mai notificato e/o comunicato all’interessato;

nonché con il presente atto di motivi aggiunti

per l’annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari, del “provvedimento di non concessione” di cui alla nota del 7.8.2023, notificata in pari data, con cui Invitalia, facendo seguito agli elenchi pubblicati con ordinanza n. 49 del 29.4.2023 e all’ordinanza di codesto ecc.mo TAR n. 4582/2023 del 27.7.2023, ha deliberato di “non ammettere alle agevolazioni la domanda contraddistinta dal prot. SSIB13A0000906, in quanto non risulta verificata la sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni, con specifico riferimento alla conformità del programma di spesa richiesto a contributo alle previsioni del Bando per i motivi di cui sopra, segnatamente riferiti all’art. 6, comma 2 dello stesso, richiamato nel motivo ostativo comunicato in data 30/01/2023”; nonché, per quanto occorrer possa, della stessa

previsione del bando di cui all'art. 6, co. 2, per come richiamata e interpretata nella suddetta nota, da leggere in combinato le previsioni di cui agli artt. 5, co. 2, e 6, co. 1 e 4, del bando.

FATTO E DIRITTO

Con il presente atto di motivi aggiunti il Dott. Guglielmo Pangrazi e la Costa di Maggio S.r.l. intendono impugnare il nuovo "*provvedimento di non concessione*" adottato da Invitalia in data 7.8.2023 all'esito e in pretesa esecuzione della ordinanza di codesto ecc.mo TAR n. 4582/2023 (che ha motivatamente sospeso "ai fini del riesame" gli atti già impugnati con ricorso introduttivo di mancata ammissione della domanda al finanziamento a valere sulla linea di intervento denominata "BANDO B1.3.A"), nonché per quanto occorra le stesse previsioni del bando citate nel provvedimento a sostegno della non ammissione della domanda dei ricorrenti.

In tal senso appare utile preliminarmente riepilogare la vicenda processuale.

1. PRELIMINARE RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA PROCESSUALE.

1.1 Con ordinanza n. 25 del 30.6.2022 (**doc. 1**) il Commissario straordinario ha approvato, tra gli altri, il bando di cui all'Allegato 1, relativo alla "*linea di intervento B1.3.a. Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori*", avente la finalità di sostenere la nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione di iniziative imprenditoriali nelle aree colpite dal sisma del 2009 e del 2016, nonché l'obiettivo di favorire l'attrazione e il rientro di imprenditori "nuovi" e/o già attivi al di fuori delle aree di applicazione dell'incentivo. La dotazione finanziaria del predetto bando è pari a complessivi 100 (cento) milioni di euro, al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore (ossia Invitalia S.p.a.), a valere sulle risorse del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), del d.l. 6 maggio 2021, n. 59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016

Nella specie, il predetto bando riferito alla "*Linea di intervento B1.3.A*" (d'ora in avanti anche solo il "*bando*"; **doc. 2**) si articola nelle azioni:

a) Avvio di impresa (sostegno allo start up)

b) Sviluppo di impresa (sostegno all'ampliamento della capacità produttiva, all'ammodernamento tecnologico degli asset strumentali, alla

diversificazione dell'offerta, all'integrazione a monte e/o a valle del processo produttivo dell'impresa richiedente)" (art. 2).

1.2 In data 4.11.2022 il Dott. Guglielmo Pangrazi ha presentato la domanda di agevolazione acquisita al prot. n. SSIB13A0000906 (**doc. 3**), in riferimento ad apposito progetto di impresa da valere sul "*Piano nazionale complementare al PNRR- Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016. Linea B1.3.a*", con riguardo all'azione "Avvio di impresa".

In particolare, come indicato nel suddetto progetto di impresa (**doc. 4**), presentato ai sensi dell'art. 4, co. 3, del bando per la costituenda società Costa di Maggio S.r.l., la c.d. "*business idea*" e il correlato finanziamento riguardano "*la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di un'attività di ristorazione di fascia medio-alta nel centro storico del comune di Fontecchio (AQ). Nello specifico, all'interno della location interessata, un palazzetto storico di pregio, è prevista la realizzazione di un ristorante con una capienza di circa 25 coperti e di un locale enoteca e cocktail bar con capienza di circa 15 posti, più ulteriori 12/15 posti all'aperto nei periodi di bella stagione. A tutti gli effetti, l'iniziativa imprenditoriale si configura come start up di impresa in capo a soggetto giuridico costituendo*".

Nel progetto si pongono in rilievo tutti gli elementi oggetto di valutazione come da criteri di cui all'art. 11 del bando, oltre che il programma di investimento oggetto di richiesta di contributo, integrato dalle voci di investimento e gestione non ammissibili alle agevolazioni, inserite nell'apposita sezione "altre spese di progetto", e segnatamente:

- al punto "*C. Programma di spesa*" sono dettagliate tutte le "spese ammissibili" al finanziamento, siccome individuate ai sensi dell'art. 6, co. 1, del bando, per un importo complessivo pari a **€ 249.897,20** (ossia rientrante entro il limite di € 250.000,00 posto dall'art. 5, co. 2, lett. a), del bando con riguardo alle "spese ammissibili" previste nei programmi di investimento presentati dalle imprese costituite da non più di 12 mesi);

- al punto "*D. Cofinanziamento al progetto*" sono dettagliate le "altre spese di progetto", non ammissibili (e non conteggiabili quindi tra le spese ammissibili) al finanziamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, co. 4, del bando, di importo complessivo pari a **€ 87.771,59 (cfr. doc. 4)**.

1.3 In data 26.1.2023 il Dott. Guglielmo Pangrazi, coerentemente con quanto previsto dall'art. 4, co. 3, del bando, ha altresì proceduto alla costituzione della società denominata "Costa di Maggio S.r.l." (della quale ha pure acquisito la qualifica di Amministratore unico, come da relativa visura camerale **sub doc. 5**), individuata quale costituendo soggetto giuridico nel predetto progetto di impresa.

1.4 In tale contesto, il ricorrente si è visto del tutto inopinatamente recapitare da Invitalia la nota datata 30.1.2023 (**doc. 6**), recante "*comunicazione motivi ostativi all'accoglimento della domanda*", con la quale è stato opposto quanto segue: "*Il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione in esame non risulta conforme a quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera a) del Bando B.1.3.a), prevedendo spese ammissibili di importo superiore a 250.000 euro, al netto di IVA. Si evidenzia, al riguardo, oltre alle spese riepilogate nella tabella c.2 del progetto di impresa (allegato Abis), sono previste nella sezione D "Cofinanziamento" del richiamato allegato ulteriori spese di investimento afferenti alla macrovoce b) Macchinari e Impianti per un importo pari a 17.000,00 euro, che determinano un valore complessivo del progetto di 266.897,20 euro, con conseguente superamento del limite massimo presentabile. Si ricorda, infatti, che come previsto all'art. 6, comma 2 del Bando B.1.3.a), "per la linea Avvio il programma di spesa oggetto della richiesta di contributo deve ricomprendere la totalità dei beni strumentali necessari allo start-up dell'iniziativa" (cfr. FAQ n. 29 e 43 del sito del soggetto gestore)*".

Di qui, entro il termine di 10 gg. all'uopo assegnato, in data 9.2.2023 il Dott. Pangrazi ha presentato le proprie osservazioni (**doc. 7**) a mezzo delle quali ha evidenziato l'equivoco nel quale risultava essere incorsa Invitalia per non essersi avveduta del fatto che:

- il richiedente non ha ecceduto il suddetto limite, risultando invero inequivocabilmente dalla domanda di finanziamento presentata che le spese e i beni di investimento imputati al "programma di spesa" di cui alla voce C del relativo allegato A-bis, per le quali è stata richiesta l'agevolazione, ammontano ad **€ 249.897,20**;

- l'imputazione al predetto programma di spesa di "altre spese di progetto" per € 17.000,00 si rivela del tutto incongrua e irragionevole dal momento che il tetto di € 250.000,00 (di cui all'art. 5, co. 2, lett. a), del bando) riguarda le sole "spese ammissibili" a contributo, mentre le altre spese sopra richiamate giammai avrebbero potuto essere inserite nel predetto conteggio proprio in quanto obiettivamente riferite a "spese non ammissibili" (attrezzature e arredi usati) ai sensi dell'art. 6, co. 4, del bando;

- di qui l'unica logica conclusione per cui il piano di spesa agevolabile presentato comprende unicamente le "spese ammissibili" (come da voce "*C-Programma di spesa*") rappresentate da tutte le attrezzature fisse e mobili della cucina e dell'enoteca, il completamento degli impianti termici, idraulici ed elettrici funzionali alla corretta installazione e funzionamento delle attrezzature stesse, il mobilio della sala ristorante e dell'enoteca, l'allestimento dei servizi igienici, il computer ed il registratore di cassa, l'autocarro per l'approvvigionamento delle materie prime, nonché le spese di *branding, marketing, comunicazione, web* e *SEO (search engine optimization)*; sicché l'inserimento nella diversa voce "*D-Cofinanziamento*" di spese per beni usati di natura aggiuntiva e accessoria riguarda soltanto "spese non ammissibili" e, ad ogni buon conto, non pregiudica in alcun modo l'organicità e la compiutezza del piano di impresa, che non può prescindere dagli investimenti agevolabili pari a complessivi € 249.897,20.

1.5 A tali dirimenti osservazioni non ha fatto seguito alcun riscontro da parte di Invitalia né una comunicazione dell'adozione del formale provvedimento di non accoglimento della domanda e/o di non ammissione al finanziamento (come pure previsto dall'art. 9, co. 4, del bando).

Ed invero il ricorrente si è avveduto soltanto all'esito della pubblicazione dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 49 del 29.4.2023 (**doc. 8**), recante "*Approvazione degli Elenchi di interventi di cui all'Allegato n. 1, articolo 9, comma 4, e articolo 9, comma 6, dell'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, "BANDO B1.3.A" "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a)" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza*", della esclusione e/o comunque del mancato accoglimento della propria domanda.

In particolare, consultando gli elenchi allegati alla predetta ordinanza commissariale, il Dott. Pangrazi ha verificato che la domanda prot. n. SSIB13A0000906 presentata il 4.11.2022 non era stata ricompresa nell'elenco di quelle ammesse denominato "*B1.3.a) Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo*", bensì inserita nel diverso elenco denominato "*B1.3.a) Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo – Non in graduatoria*" per il seguente laconico motivo: **Esito:** "*Domanda non accoglibile ai sensi dell'art. 5, comma 2 lettera a) di cui al bando B1.3.A*" – **Motivazione:** "*Il programma di spesa risulta superiore al limite massimo, pari a 250.000,00 euro, previsto dal Bando per la linea Avvio*" (cfr. stralcio elenchi allegati **sub doc. 8**).

1.6 Nella imminente scadenza del termine per agire con ricorso notificato il 26.6.2023 il ricorrente ha quindi impugnato tutti i predetti atti deducendone la illegittimità sotto svariati profili e lamentando, tra l'altro, la mancata comunicazione del formale provvedimento di non ammissione di cui all'art. 9, co. 4, del bando oltre che del benché minimo riscontro da parte di Invitalia sulle osservazioni procedurali presentate.

A seguito della notifica del predetto atto di gravame il ricorrente si è visto frettolosamente recapitare a mezzo p.e.c. alle ore 18.21 del 27 giugno u.s. la nota prot. n. 188629 del 27.6.2023 (**doc. 11**), recante l'irrituale "*provvedimento di non concessione*", con la quale Invitalia S.p.a., nel ribadire quanto già esposto nella comunicazione di motivi ostativi a mo' di pretesa apparente ragione di non condivisione delle osservazioni presentate il 9.2.2023 dal Dott. Pangrazi e nel richiamare gli elenchi approvati con la citata ordinanza commissariale del 29.4.2023, ha "deliberato" di non ammettere alle agevolazioni la domanda del ricorrente "*in quanto non risulta verificata la sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 4/5 del Bando per i motivi di cui sopra*".

1.7 Entro il prudenziale termine di scadenza per ricorrere il Dott. Pangrazi ha quindi (ri)proposto la impugnazione (iscritta dinanzi a codesto ecc.mo TAR al **n. 9739/2023 R.G.**) degli atti lesivi sopra meglio individuati, ivi compresa per quanto occorrer anche tale ultima nota di Invitalia, articolando altresì richiesta cautelare e apposita istanza di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti dei

controinteressati corrispondenti agli ultimi quattro classificati nella nella graduatoria delle domande ammesse denominata “B1.3.a) – Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo” (di cui, pur a seguito di istanza di accesso, erano rimaste ignota le generalità).

All’esito della udienza camerale del 26.7.2023, con ordinanza n. 4582/2023 del 27.7.2023 codesto ecc.mo TAR ha accolto l’istanza cautelare “*ai fini del riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell’odierna parte ricorrente*” sulla scorta dei seguenti rilievi: “*Rilevato che il bando prevede che: - “sono agevolabili i programmi di investimento ... che prevedono spese ammissibili di importo compreso tra 40.000 euro e 250.000 euro”; - “sono ammissibili alle agevolazioni le spese ... rientranti nelle seguenti categorie: macchinari, impianti, attrezzature e strumenti nuovi di fabbrica”; - “non sono ammissibili alle agevolazioni le spese ... relative a macchinari, impianti e attrezzature usati”; Ritenuto che, in base a una sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla contestata scelta di computare – nel calcolo funzionale a verificare il superamento o meno del tetto di spesa finanziabile - anche le spese relative ad “attrezzature e arredi usati”, che, ai sensi delle riportate previsioni, costituiscono spese “non ammissibili” e dunque “non agevolabili”.*

Con la medesima ordinanza codesto ecc.mo TAR ha altresì ordinato alla parte ricorrente “*di estendere il contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati - individuati nella memoria depositata da Invitalia il giorno 22 luglio 2023 - nel termine perentorio di giorni 30*” (ordine tempestivamente adempiuto, come da relativa documentazione a comprova depositata il 31.7.2023) e ha fissato “*l’udienza pubblica di trattazione nel merito della controversia alla data del 14 febbraio 2024*” (poi anticipata al **20 dicembre 2023**).

2. IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO CON ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI.

In tale contesto, il Dott. Guglielmo Pangrazi si è visto notificare a mezzo p.e.c. il 7.8.2023 il “*provvedimento di non concessione*” di cui alla nota di pari data (**doc. 12**) con cui Invitalia, facendo seguito agli elenchi pubblicati con ordinanza n. 49 del 29.4.2023 e all’ordinanza di codesto ecc.mo TAR n. 4582/2023 del 27.7.2023, ha deliberato di “*non ammettere alle agevolazioni*

la domanda contraddistinta dal prot. SSIB13A0000906, in quanto non risulta verificata la sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni, con specifico riferimento alla conformità del programma di spesa richiesto a contributo alle previsioni del Bando per i motivi di cui sopra, segnatamente riferiti all'art. 6, comma 2 dello stesso, richiamato nel motivo ostativo comunicato in data 30/01/2023"; e ciò, a ben vedere, facendo leva su un presupposto (pretesa violazione dell'art. 6, co. 2, del bando) del tutto diverso rispetto a quello originariamente contestato e successivamente censurato in sede cautelare anche da codesto ecc.mo TAR, ovverosia il superamento del limite di € 250.000,00 del programma di spesa agevolabile. In particolare, come si legge nella nota in parola le osservazioni procedurali fornite dal ricorrente non sarebbero state ritenute idonee a sanare la totalità delle criticità rilevate da Invitalia in sede di comunicazione dei motivi ostativi giacché: *“non risulta superato il rilievo contestato in merito al rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 2 del Bando B.1.3.a), in virtù del quale “per la linea Avvio il programma di spesa oggetto della richiesta di contributo deve ricomprendere la totalità dei beni strumentali necessari allo start-up dell'iniziativa”, contemplando quale unica eccezione la possibilità di integrare lo stesso con le eventuali spese sostenute nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda (fattispecie non applicabile all'istanza in esame, in quanto presentata ai sensi del punto 3 dell'art. 4 del citato Bando), e non anche con spese che, pur rientrando tra quelle non ammissibili ai sensi dell'art. 6, comma 4 del medesimo Bando, risultano strettamente necessarie allo start-up di impresa, che, nel caso specifico, afferiscono ad attrezzature direttamente funzionali al servizio da erogare (Posate e piatti; Illuminazione sale ristorante; Tavolo conviviale; Sedie da esterno, ecc.)” (cfr. doc. 12).*

3. Anche tale provvedimento si rivela palesemente illegittimo, oltre che ingiusto, e merita di essere annullato per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E SS., 10 E 10-BIS L. N. 241/1990, ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 5, 6 E 9 DEL BANDO APPROVATO CON ORDINANZA COMMISSARIALE N. 25 DEL 30.6.2022. ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE;

TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI; ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ; SVIAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 COST..

3.1 Il nuovo “*provvedimento di non concessione*” impugnato dispone la non ammissione della domanda di contributo inoltrata dal ricorrente giacché ritenuta sostanzialmente elusiva della previsione di cui all’art. 6, co. 2, del bando, secondo cui “*per la linea Avvio il programma di spesa oggetto della richiesta di contributo deve ricomprendere la totalità dei beni strumentali necessari allo start-up dell’iniziativa*”. In particolare, secondo Invitalia, nella voce “*D. Cofinanziamento al progetto*” del progetto di impresa presentato vi sarebbero una serie di spese che, “*pur rientrando tra quelle non ammissibili ai sensi dell’art. 6, comma 4 del medesimo Bando, risultano strettamente necessarie allo start-up di impresa, che, nel caso specifico, afferiscono ad attrezzature direttamente funzionali al servizio da erogare (Posate e piatti; Illuminazione sale ristorante; Tavolo conviviale; Sedie da esterno, ecc.)*” (cfr. doc. 12).

Tale argomentazione si rivela del tutto illogica e irragionevole, oltre che contraria alla stessa disciplina del bando.

Sul punto giova innanzitutto ricordare che l’art. 5 del bando dispone al comma 2, lett. a), che: “*Per le imprese costituite da non più di 12 (dodici) mesi sono agevolabili i programmi di investimento:*

a) che prevedono spese ammissibili di importo compreso tra 40.000 euro e 250.000 euro, al netto di IVA” (cfr. doc. 2).

Ebbene, come si evince in maniera inequivocabile dalla domanda presentata dal Dott. Pangrazi (e già accertato da codesto ecc.mo TAR sia pure all’esito della cognizione sommaria tipica della fase cautelare), detta condizione risulta essere stata rispettata, poiché il programma di investimento prevede spese ammissibili per un importo complessivo pari a **€ 249.897,20** (si veda, in particolare, l’elenco dettagliato di tutte le predette spese ammissibili al finanziamento riportato alla voce “*C. Programma di spesa*” del programma allegato alla domanda del ricorrente **sub doc. 4**); ciò che a ben vedere non sembra essere messo in dubbio nemmeno da Invitalia, secondo cui tuttavia – per quanto è dato comprendere dalla confusa e fuorviante motivazione alla base del nuovo provvedimento gravato – il ricorrente avrebbe dovuto

ricomprendere nel programma di spesa oggetto di finanziamento anche altre voci inserite invece nel “cofinanziamento al progetto” (riferito per l’appunto alle spese non ammissibili).

Si tratta a ben vedere di una considerazione che, oltre a fondarsi su di una evidente forzatura dell’art. 6, co. 2, del bando, non sembra tenere in alcuna considerazione quanto previsto in maniera chiarissima dagli ulteriori commi del medesimo articolo, e segnatamente:

- dal comma 1, che individua come “*spese ammissibili*” al finanziamento quelle “*necessarie alle finalità del progetto imprenditoriale, sostenute dal soggetto beneficiario a far data dalla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dall’avvenuta costituzione e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:*

a) opere murarie e assimilate (è escluso l’utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione del contributo di ricostruzione previsto dalla legge);

b) macchinari, impianti, attrezzature e strumenti nuovi di fabbrica;

c) programmi informatici e servizi per le nuove tecnologie;

d) brevetti, licenze ed immobilizzazioni immateriali;

e) consulenze specialistiche e spese di costituzione;

f) altre spese immateriali”.

- e soprattutto dal comma 4, secondo cui invece “*non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:*

a) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione degli stessi;

b) relative a imposte e tasse, inclusa l’IVA, nonché ad oneri previdenziali e assistenziali;

c) di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;

d) effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano” (cfr. doc. 2).

In particolare, le spese indicate dal comma 4 (come quelle per l’acquisto di beni usati), pur riguardando beni strumentali all’avvio e all’esecuzione del progetto di impresa, non sono ritenute ammissibili al finanziamento e quindi non sono conteggiate nel tetto di spesa di cui al predetto art. 5, co. 2, lett. a),

del bando, ben potendo/dovendo semmai rientrare tra quelle oggetto di “cofinanziamento del progetto”.

Ebbene, premesso che la violazione e/o elusione dell’art. 6, co. 2, del bando giammai potrebbe di per sé comportare l’esclusione ovvero la mancata ammissione della domanda presentata dal concorrente, non essendo ciò previsto in alcun punto della relativa disciplina, è altresì palese che la suddetta previsione (che espressamente pone una serie di “*limiti, divieti e condizioni*” alle sole “spese ammissibili” di cui al comma 1) non si riferisce in alcun modo a (e tantomeno deroga) quella di cui al successivo comma 4 inerente le “spese non ammissibili” che, pertanto, non possono essere comunque inserite nel “programma di spesa”.

In alti termini, se è pur vero che ai sensi del comma 2 dell’art. 6 il programma di spesa oggetto della richiesta di contributo deve ricomprendere la totalità dei beni strumentali necessari allo *start-up* dell’iniziativa, è altrettanto indubbio che ai sensi del successivo comma 4 vi sono comunque una serie di spese che, a prescindere dalla riferibilità a beni necessari o meno all’avvio dell’impresa, non possono comunque essere ricompresi nel suddetto programma di spesa giacché non ammissibili a finanziamento; nulla vieta tuttavia (ed anzi è inevitabile) che le stesse, ove esistenti come nella specie, siano conseguentemente inserite nella voce relativa al “cofinanziamento del progetto” e non oggetto di contributo.

Di qui coerentemente con quanto previsto dalle suddette previsioni di riferimento il Dott. Pangrazi ha inserito nella domanda l’analitica descrizione e quantificazione delle spese necessarie alle finalità del progetto imprenditoriale, seguendo pedissequamente le modalità e i relativi criteri di “ammissibilità” previsti dall’art. 6 del bando (**doc. 2**).

In particolare il “programma di spesa” dettagliato dal ricorrente, utilizzando lo stesso modulo predisposto dall’amministrazione (mod. “*All. Abis_progetto di impresa_altre imprese*”), illustra tutte quelle che sono le “*spese di investimento richieste*”, siccome ammissibili, così suddivise:

- “*Opere murarie e assimilate*”: pari a € 74.254,60 oltre IVA;

- “*Macchinari, impianti, attrezzature e strumenti nuovi di fabbrica*”:

pari a € 160.542,60 oltre IVA;

- “*Brevetti, licenze ed immobilizzazioni immateriali*”: pari a € 8.600,00 oltre IVA;

- “*Consulenze specialistiche e spese di costituzione*”: pari a € 6.500,00 oltre IVA;

- “**Totale programma di investimento richiesto**” pari a **€ 249.897,20 oltre IVA** (cfr. doc. 4).

Risulta dunque in maniera obiettiva che il “programma di investimento” presentato dal Dott. Pangrazi è agevolabile ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. a), del bando, in quanto prevede “spese ammissibili” (per tali intendendosi quelle meglio indicate all’art. 6, co. 1, del bando sopra dettagliate) “di importo compreso tra 40.000,00 euro e 250.000,00 euro, al netto di IVA”.

Tanto premesso, nella voce “*D. Cofinanziamento al progetto*”, riportante le c.d. “*altre spese di progetto*” (cfr. doc. 4), il ricorrente ha inserito solo ed esclusivamente le ulteriori spese non ammissibili ai sensi dell’art. 6, co. 4, del bando, come da sottostante stralcio delle “spese di investimento”.

TIPOLOGIA	Descrizione	IMPONIBILE	IVA
Spese di investimento	Imponibile <500€: Stampante nuova	455,00	100,10
Spese di investimento	Attrezzature usate: Posate e piatti – ristorante	3.000,00	660,00
Spese di investimento	Arredi usati: Illuminazione –sale ristorante	3.000,00	660,00
Spese di investimento	Arredi usati: Tavolo conviviale – sala ristorante piccola	3.000,00	660,00
Spese di investimento	Arredi usati: Sedie da esterno (12/15 pz) – enoteca	1.500,00	330,00
Spese di investimento	Arredi usati: Attrezzature varie – spogliatoio e servizi igienici addetti	1.500,00	330,00
Spese di investimento	Licenza d’uso – Microsoft Office 365 Business Basic – valore inferior a 500 euro	183,60	40,39
Spese di investimento	Licenza d’uso – software di cassa SumUp – valore inferiore a 500 euro	69,00	15,18
Spese di investimento	Licenza d’uso – antivirus Malwarebytes – valore inferiore a 500 euro	63,99	14,08
Spese investimento	Acquisto immobile sede ausiliaria in linea con quanto asserito nel formulario alla sezione “Localizzazione”	40.000,00	8.800,00

Spese di investimento	Arredi e attrezzature usate: Mobilio – sede ausiliaria	5.000,00	1.100,00
------------------------------	--	----------	----------

Ne discende come alcuna delle predette “*spese di investimento*” indicate dal ricorrente nelle “*altre spese di progetto*” (trattandosi di “spese non ammissibili”) potrebbe effettivamente contribuire a determinare un valore complessivo del progetto tale da superare il limite massimo presentabile, posto che detto limite fa specifico riferimento alle sole “spese ammissibili”.

3.2 Tale assorbente rilievo non è in alcun modo scalfito dal riferimento, operato da Invitalia alla previsione di cui all’art. 6, co. 2, del bando che, a tutto concedere, anche sulla scorta di una lettura coordinata con le altre previsioni surrichiamate, giammai avrebbe potuto condurre a ritenere non ammissibile la domanda del Dott. Pangrazi.

Sul punto, del resto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito – con riguardo all’analogia fattispecie delle procedure di evidenza pubblica – che ai fini dell’interpretazione delle clausole di una *lex specialis* trovano applicazione le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ. (v., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 2.3.2022, n. 1486; Id., 6.8.2021, n. 5781; Id., 8.4.2021, n. 2844). Di conseguenza, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, peraltro, “deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente” (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2022, n. 10491; Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2022, n. 8481; Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2022, n. 1486). Tanto a maggior ragione, come nella specie, quando trattasi di clausole che possono condurre all’esclusione dell’offerta, a fronte del criterio del favor participationis, per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (Cons. Stato, sez. IV, 31 ottobre 2022, n. 9415)” (Cons. Stato, Sez. V, 17.5.2023, n. 4925).

Senza dire che, in tali procedure, anche le FAQ ovvero i chiarimenti in ordine alla valenza delle clausole della legge di gara fornite anteriormente alla presentazione delle offerte costituiscono “*una sorta di interpretazione autentica, con cui l'amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis*” (Cons. Stato, V, 2 marzo 2022, n. 1486; III, 22 gennaio 2014, n. 290; IV, 21 gennaio 2013, n. 341), sicché esse, per quanto non vincolanti, orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate *tamquam non essent*” (Cons. Stato, Sez. V, Sent., 3.4.2023, n. 3434).

Ebbene, avuto riguardo al caso di specie, anche dalla lettura delle FAQ citate dalla stessa Invitalia in sede di comunicazione dei motivi ostativi “(cfr. FAQ n. 29 e 43 del sito del soggetto gestore)” (cfr. doc. 6) risulta confermata la suddetta univoca interpretazione della disciplina.

Nella specie, i chiarimenti (doc. 10) richiamati da Invitalia sono:

- FAQ n. 29: “***Cosa deve comprendere il programma di spesa? Relativamente alla linea “Avvio” il programma di spesa oggetto della richiesta di contributo deve comprendere la totalità dei beni strumentali necessari allo start up dell’iniziativa. La completezza del programma richiesto alle agevolazioni è verificata con esclusivo riferimento agli investimenti direttamente produttivi, ossia alle spese riconducibili alle lettere b), c) e d) dell’art. 6, comma 1, dell’Allegato 1 all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022. Limitatamente alle attività già costituite, concorrono alla completezza del programma di investimenti anche le spese, afferenti alle categorie sopra indicate, sostenute nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda di agevolazioni (non finanziabili), da dettagliare all’interno della “sezione B.3.2 - Descrizione del progetto Imprenditoriale” dell’Allegato Abis alla domanda di agevolazione***”;

- FAQ n. 43: “***Come si applica il criterio “Cofinanziamento al progetto” (criterio e) dell’allegato 2 e criterio d) dell’allegato 3)? La valorizzazione del punteggio presuppone che l’impresa richiedente, ai fini della realizzazione del progetto, sostenga ulteriori spese di investimento e/o di gestione (“Altre spese di progetto”) a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per massimizzare il punteggio previsto dal***

criterio in esame, le Altre spese di progetto devono avere un importo pari a quello del programma di investimento richiesto alle agevolazioni. Per la linea “Avvio”, le spese di investimento ulteriori rispetto a quelle progettuali non devono riferirsi alle categorie di spesa b), c) e d), con la sola eccezione di quelle eccedenti i massimali previsti per le categorie medesime”.

Ebbene dalla disamina del citato art. 6, co. 2, del bando, per come pure chiarito dalle FAQ n. 29 e 43, emerge che l'unica “preclusione” riferita alla linea “Avvio” è da intendersi con riguardo alla possibilità di ricomprendere “spese ammissibili” riferite alle categorie *b), c) e d)* dell'art. 6, co. 1, del bando nelle “altre spese di progetto” non ricomprese nel “programma di spesa”; viceversa risulta ampiamente confermata la tesi sopra esposta, già chiaramente evincibile dalla disciplina di riferimento, secondo cui ad ogni buon conto giammai potrebbero essere incluse nel “programma di spesa” e, quindi, concorrere al superamento del “tetto di spesa” individuato dall'art. 5, co. 2, lett. a), le c.d. “spese non ammissibili”, come ad es. quelle individuate dall'art. 6, co. 4, del bando (cui non si riferisce in alcun modo la previsione di cui all'art. 6, co. 2). Si aggiunga poi che il contenuto della FAQ n. 43 sembra anzi contraddire palesemente quanto sarebbe stato prescritto, secondo Invitalia, dall'art. 6, co. 2. Ed invero, nello specificare la natura dei beni suscettibili di inclusione nelle “*altre spese di progetto*”, ossia nel cofinanziamento, anche tale chiarimento esclude testualmente i soli beni rientranti nelle categorie *b), c) e d)* (ossia “*b) macchinari, impianti, attrezzature e strumenti nuovi di fabbrica; c) programmi informatici e servizi per le nuove tecnologie; d) brevetti, licenze ed immobilizzazioni immateriali*”); viceversa, per quanto di rilievo nella specie, non sono ricompresi nella predetta esclusione i macchinari, impianti e attrezzature “usati” (cui si riferisce invero la già citata previsione di cui all'art. 6, co. 4). Tutto ciò fermo restando che, ad ogni buon conto, a fronte di una potenziale ambiguità e contraddittorietà della disciplina di cui sopra, la stessa non potrebbe che essere interpretata comunque in maniera più favorevole per il concorrente, tanto più ai fini dell'ammissibilità della relativa domanda, secondo quanto chiarito pure dalla giurisprudenza sopra richiamata. Tanto più alla luce dell'ulteriore emblematico rilievo per cui il bando, così come concepito, prevedendo criteri di premialità in termini di punteggi (v.

allegato 3 al bando), incoraggiava il richiedente ad inserire nel cofinanziamento quante più spese possibile, al fine di massimizzare il punteggio previsto dal criterio *d*) dell'allegato 3 (ossia proprio quello sul “cofinanziamento al progetto”).

Solo in via di mero subordine, nella non creduta ipotesi in cui non dovesse essere condivisa la pur univoca tesi interpretativa delle richiamate previsioni, con il presente atto di motivi aggiunti si impugnano altresì le rubricate norme del bando – per come risultanti dalla fuorviante interpretazione sostenuta da Invitalia – siccome del tutto illegittime e irragionevoli, oltre che contraddittorie e tali da fuorviare i concorrenti anche nella predisposizione delle domande di contributo, sulla scorta di tutto quanto sin qui dedotto e considerato.

3.3 Sotto un diverso profilo, anche a voler accedere alla tesi interpretativa di Invitalia, la domanda del Dott. Pangrazi non avrebbe comunque dovuto essere esclusa per pretesa violazione del citato art. 6, co. 2, dal momento che alcuna delle spese indicate nella voce di “cofinanziamento al progetto” risulta riferita a *“beni strumentali necessari allo start up dell’iniziativa”*.

Al fine di sostenere tale argomentazione Invitalia asserisce che sarebbe stato lo stesso ricorrente ad indicare (contrariamente a quanto poi sostenuto in sede di osservazioni procedurali) *“nel progetto di impresa (All Abis) allegato alla domanda di agevolazione, in cui la completezza del programma di spesa (“totalità dei beni strumentali necessari allo start-up dell’iniziativa”) viene ricondotta, non a quello oggetto della richiesta di contributo, come previsto all’art. 6, comma 2 del Bando B.1.3.a), ma allo stesso “integrato dalle voci di investimento e gestione non ammissibili alle agevolazioni alla sezione “altre spese di progetto”, come espressamente riportato alla sezione B.3.2” (cfr. doc. 12).*

Tale rilievo non merita alcuna condivisione dal momento che pretende di estrapolare capziosamente un passaggio contenuto nel paragrafo *“B.3.2 Descrizione del progetto imprenditoriale”* e segnatamente riferita alla descrizione della *“Business idea”* della domanda di contributo per attribuirle un significato diametralmente opposto a quello effettivo. In particolare, nel citato paragrafo si afferma testualmente che: *“Il programma di investimento oggetto di richiesta di contributo, integrato dalle voci di investimento e*

gestione non ammissibili alle agevolazioni alla sezione “altre spese di progetto”, ricomprende la totalità delle spese necessarie all’attivazione del business ...” (cfr. doc. 4).

È fin troppo agevole osservare che tale affermazione, anche per la sua collocazione, non ha nulla a che vedere con la previsione di cui all’art. 6, co. 2, del bando (non essendo d’altronde richiesta una specifica dichiarazione sul punto) e soprattutto è fin troppo chiara nell’esplicitare proprio l’esatto contrario di quanto vorrebbe lasciar intendere Invitalia. In particolare, il Dott. Pangrazi ha inequivocabilmente indicato che è proprio e soltanto il programma di investimento oggetto di richiesta (cui si aggiungono le voci di investimento e gestione non ammissibili alle agevolazioni) a ricomprendere la totalità delle spese necessarie all’attivazione del business; ciò che è stato pure ribadito in sede di osservazioni da Pangrazi ma che è stato disatteso in maniera inopinata e fuorviante da Invitalia..

D’altro canto è sufficiente esaminare il contenuto del programma di investimento e delle spese ulteriori prodotte dal ricorrente per avvedersi del fatto che solamente le prime possono ritenersi “strettamente necessarie” all’avvio dell’attività.

Al riguardo, del resto, si contraddice Invitalia laddove assume che le spese di cui alla voce “*D – Cofinanziamento al progetto*”, pur rientrando tra quelle non ammissibili ai sensi dell’art. 6, co. 4, del bando, “*risultano strettamente necessarie allo start-up di impresa, che, nel caso specifico, afferiscono ad attrezzature direttamente funzionali al servizio da erogare (Posate e piatti; Illuminazione sale ristorante; Tavolo conviviale; Sedie da esterno, ecc.)*” (cfr. doc. 12). Ed invero, una cosa sono le spese riferite a beni strettamente necessari allo *start-up* dell’attività ed altra cosa sono quelle riferite a beni funzionali al servizio da erogare; sul punto è fin troppo evidente che tutte le spese oggetto del programma sono da intendersi funzionali all’attività intrapresa e/o al servizio da erogare (per usare le parole di Invitalia), a pena di inammissibilità delle stesse, ma non tutte possono dirsi strettamente necessario all’avvio dell’attività.

Orbene, alcuna delle spese indicate nella voce “*D – Cofinanziamento al progetto*” della domanda del ricorrente riguarda i beni individuati nell’art. 6,

co. 2, del bando e certamente non lo sono quelle indicate nel provvedimento impugnato, sol considerando che:

- la spesa di € 3.000,00 per “*piatti e bicchieri*” (attrezzature usate) si riferisce all’evidenza soltanto a peculiari stoviglie da impiegare in aggiunta a quelle già previste per l’esercizio dell’attività di ristorante e di enoteca. Sul punto, del resto, è agevole osservare come detto importo sarebbe di per sé all’evidenza insufficiente per l’acquisto di tutti i piatti e i bicchieri da impiegare per l’esercizio di un’attività che prevede un ristorante con almeno 25 coperti e un’enoteca con altri 15 posti estendibili a 30, considerato altresì il valore e la particolare cura degli altri arredi previsti da progetto e la necessità quindi di utilizzare anche per quanto riguarda le “stoviglie” elementi di maggior *design*, coerenti con l’idea di “*fine dining*” proposta nella c.d. “business idea”; con tutto quel che agevolmente se ne ricava in ordine al carattere accessorio/supplementare di tale categoria di spesa;

- la spesa di € 3.000,00 per l’acquisto di un “*tavolo conviviale*” (arredo usato) si riferisce per l’appunto soltanto ad una particolare tipologia di tavolo da collocare a scopo meramente estetico e accessorio nella sala piccola del ristorante, anche per consentire una maggiore flessibilità degli spazi per accomodare gli ospiti; arredo che si aggiunge peraltro ai n. 6 tavoli per il ristorante (forma tonda, diametro 140cm) assolutamente adatti ad ospitare 25 e anche più ospiti e ai n. 5 tavoli per l’enoteca, già ricompresi nella voce C1.2 del “programma di spesa” oggetto di richiesta di contributo;

- la spesa di € 1.500,00 per l’acquisto di “*sedie da esterno*” (arredi usati) si riferisce soltanto ad arredi funzionali ad un utilizzo espressamente indicato nel programma di investimento limitato al solo periodo estivo e, ad ogni buon conto, si aggiungono a n. 25 sedie ricomprese nella voce C1.2 del “programma di spesa” oggetto di richiesta di contributo;

- la spesa di € 3.000,00 per l’acquisto della “*illuminazione della sala*” (arredi usati) riguarda all’evidenza, considerato pure il relativo importo, non già gli impianti di illuminazione di tutto il ristorante e dell’enoteca (posto che la struttura è di per sé già dotata di idonei corpi illuminanti), bensì per l’appunto soltanto una particolare soluzione di illuminazione di *design* e di miglioramento dell’atmosfera per la sala

ristorante, certamente non strettamente necessaria, al pari degli altri beni sopraindicati, per lo *start-up* dell'attività;

- per quanto di interesse sono presenti nel cofinanziamento ulteriori spese per beni usati per complessivi € 6.500,00 (pur non espressamente citati nel provvedimento impugnato) che parimenti non possono ritenersi strettamente necessari all'avvio dell'attività riguardando, per un verso, (i) attrezzature varie - spogliatoio e servizi igienici addetti: beni di natura accessoria atti a migliorare il comfort degli spazi di servizio e, per altro verso, (ii) arredi e attrezzature usati - mobilio sede ausiliaria: spese per loro natura aventi carattere accessorio.

Si aggiunga poi l'ulteriore dirimente aspetto, non considerato da Invitalia, per cui tutti i beni strumentali necessari all'avvio dell'iniziativa imprenditoriale sono stati effettivamente inseriti nel "programma di spesa" di cui alla sezione C dell'Allegato A-bis alla domanda (**cf. doc. 4**), in coerenza con quanto pure enunciato nella sezione B ("*Descrizione dell'attività proposta*"). Il piano di spesa agevolabile comprende infatti tutte le attrezzature fisse e mobili della cucina e dell'enoteca, il completamento degli impianti termici, idraulici ed elettrici funzionali alla corretta installazione e funzionamento delle attrezzature stesse, il mobilio della sala ristorante e dell'enoteca, l'allestimento dei servizi igienici, il computer e il registratore di cassa, l'autocarro per l'approvvigionamento delle materie prime, nonché le spese di *branding*, *marketing*, comunicazione, *web* e SEO (*search engine optimization*).

Viceversa, come sopra rilevato, nella diversa Sezione D ("*Cofinanziamento al progetto*") sono state riportate solo le ulteriori spese per beni usati di natura aggiuntiva ed accessoria non necessari all'avvio della iniziativa, la cui presenza o meno non pregiudica in alcun modo l'organicità e la compiutezza del piano di impresa, a differenza degli investimenti agevolabili pari a € 249.897,20, previsti nel "programma di spesa".

Di qui, anche a voler seguire la incoerente interpretazione del bando proposta da Invitalia, risulterebbe ugualmente non rispettata non soltanto la previsione di cui all'art. 6, co. 2, ma anche il limite massimo di spesa pari a € 250.000,00 previsto dall'art. 5, co. 2, lett. a), del bando.

3.4 V'è poi da notare infine l'ulteriore emblematica contraddizione nella

quale incorre Invitalia laddove osserva, con riguardo alle spese non ammissibili di importo inferiore ad € 500,00, che le stesse *“non sono state comprese nell’importo indicato nel motivo ostativo comunicato, in considerazione del relativo importo, pari a complessivi € 771,59, in quanto le stesse non alterano la criticità contestata”* (cfr. doc. 12). Tale rilievo dimostra di per sé la forzatura perpetrata da Invitalia, oltre che la obiettiva ambiguità della disciplina di bando (o comunque dell’interpretazione che ne rende l’Agenzia resistente), posto che anche dette spese avrebbero allora dovuto essere ricomprese nel programma di spesa laddove strettamente necessarie allo *start-up* dell’attività (a prescindere dal rispettivo valore economico).

Viceversa risulta evidente che dette spese escluse dalla richiesta di contributo ai sensi dell’art. 6, co. 4, del bando non concorrono al “programma di spesa” (al pari delle altre indicate dalla richiamata previsione) e quindi non rilevato ai fini di quanto previsto dall’art. 6, co. 2.

D’altra parte risulta di immediata evidenza il vizio logico nel quale cade Invitalia laddove tenta maldestramente di confutare i punti 3) e 4) delle controdeduzioni presentate dal ricorrente in data 9.2.2023 (cfr. doc. 7).

In particolare, la supposta contraddizione in cui il ricorrente sarebbe incorso nell’inserire nel programma oggetto della richiesta di contributo *“n. 8 voci di spesa di importo inferiore a 500€”* (Sezione C del progetto di impresa) è frutto di un rilievo macroscopicamente fuorviante sviluppato da Invitalia, dal momento che il Dott. Pangrazi, perfettamente conscio che nell’ambito del programma agevolabile singoli beni di valore inferiore a € 500,00 inseriti nell’ambito di una fornitura complessiva di importo superiore a tale limite non rientrassero nel campo di applicazione dell’art. 6, comma 4, lettera c) del bando, non ha mai espresso opposizioni e/o contestazioni su tale specifico aspetto.

Senza dire che l’importo indicato da Invitalia (pari a € 771,59) non fa riferimento alle *“n. 8 voci di spesa di importo inferiore a 500€”* di cui sopra, bensì alla sommatoria degli importi per singoli beni di valore inferiore a € 500,00 (in quanto oggetto di singole forniture) - stampante, software di cassa, antivirus, licenza Microsoft Office – che sono stati correttamente inseriti dal ricorrente nella voce *“D) – Cofinanziamento”* proprio in quanto

rispondenti alle caratteristiche stabilite dall'art. 6, co. 4, lett. c), del bando (valore inferiore a 500€).

Di qui, come già ben evidenziato al punto 3) delle controdeduzioni del 9.2.2023 (cfr. doc. 7), risulta evidente che Invitalia abbia trattato in maniera opposta due categorie di spesa parimenti non agevolabili, ritenendo di dover sommare al programma di spesa oggetto della richiesta di contributo gli importi per beni strumentali usati (esclusi dall'art. 6, co. 4, lett. a)), ma non anche l'importo per beni di natura assolutamente strumentale (come la stampante) parimenti non agevolabili in quanto di valore inferiore a € 500,00 (ai sensi dell'art. 6, co. 4, lett. c)).

Tale elemento di obiettiva contraddittorietà e irragionevolezza non viene in alcun modo superato da Invitalia, che finisce anzi per confermare in maniera maldestra la piena fondatezza di tutte le criticità evidenziate.

Anche sotto tale aspetto si coglie dunque la obiettiva incoerenza dei rilievi ostativi posti da Invitalia al fine di confermare una determinazione di non ammissione della domanda del Dott. Pangrazi che non avrebbe dovuto avere e che in effetti non ha alcuna ragion d'essere.

Istanza cautelare

A quanto sin qui argomentato e documentato a sostegno del *fumus boni iuris* si affianca l'evidente pregiudizio derivante dal mancato accoglimento della domanda di finanziamento a valere sul “*Piano nazionale complementare al PNRR – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016. Linea B1.3.a*” presentata dal Dott. Pangrazi, cui si accompagna il grave rischio aggravatosi per effetto dell'ulteriore tempo trascorso che, nelle more della trattazione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, vada esaurita la dotazione finanziaria disponibile in riferimento alla “*Procedura a Graduatoria - Cratere 2009 - Regione Abruzzo*” per effetto del finanziamento degli altri programmi inseriti in graduatoria; tanto più che, come previsto dal bando, “*le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili*” (art. 10).

Senza dire che il mancato accoglimento della domanda pregiudica la stessa possibilità per il ricorrente di avviare il “programma di impresa”, oggetto di richiesta di finanziamento integrale (almeno con riguardo all'acquisto dei beni strumentali necessari all'avvio), pur a fronte di spese già sostenute per

l'iniziativa imprenditoriale, come quelle relative alla costituzione del soggetto giuridico cui quest'ultima dovrebbe essere intestata (cfr. visura camerale della Costa di Maggio S.r.l.; **sub doc. 5**).

D'altro canto, per quanto sopra meglio osservato, anche il nuovo "provvedimento di non concessione" impugnato si fonda su di un macroscopico equivoco e fraintendimento riferito alla pretesa violazione e/o elusione della previsione di cui all'art. 6, co. 2, del bando che invero non sussiste, non potendosi riferire la stessa anche alle "spese non ammissibili" di cui al successivo comma 4 del medesimo art. 6 che non concorrono al "programma di spesa" oggetto di richiesta di contributo; ciò fermo restando oltretutto che nessuna delle spese individuate nella voce "D – cofinanziamento al progetto" della domanda del ricorrente si riferisce a beni strettamente necessari all'avvio dell'attività, poiché riferite all'acquisto di attrezzature e arredi usati di natura aggiuntiva ed accessoria non necessari allo *start-up*, la cui presenza o meno non pregiudica in alcun modo l'organicità e la compiutezza del piano di impresa cui si riferiscono le spese agevolabili oggetto di contributo per € 249.897,20 oltre IVA.

In tale contesto, si confida che codesto ecc.mo TAR voglia reiterare la tutela cautelare già disposta con ordinanza n. 4582/2023 del 27.7.2023 e per l'effetto disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati *in parte qua*, secondo quanto dedotto e documentato con il ricorso e con il presente atto di motivi aggiunti.

Pertanto,

si chiede

che codesto ecc.mo TAR, previa concessione delle invocate misure cautelari, voglia annullare gli atti impugnati con ricorso introduttivo e con il presente atto di motivi aggiunti, nel senso ivi indicato; con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Ai sensi e per gli effetti del T.U. sulle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/02, si dichiara che il presente giudizio sconta un C.U. pari a € 650,00.

Roma, 30 ottobre 2023

Avv. Roberto Colagrande

f.to digitalmente